

COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE n.	140
del	23.10.2018
(registro settoriale)	

Oggetto:	Affidamento diretto e relativo impegno di spesa incarico esecuzione di saggi stratigrafici, progetto di restauro e computo metrico estimativo per opere di restauro dell'edificio Perla Sebina - Codice CIG Z3A256C66E.
----------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- questo Comune deve procedere all'esecuzione di saggi stratigrafici sull'edificio posto in sponda idraulica destra in Località Perla Sebina, così come richiesto dal funzionario delegato dalla Soprintendenza all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia, in sede di conferenze di servizi del 02 ottobre 2018, al fine del rilascio del parere di competenza nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica e per il rilascio dell'autorizzazione all'intervento su bene culturale - fabbricato pubblico di oltre settant'anni, relativamente al redigendo progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la spiaggia pubblica denominata "Perla Sebina" in Comune di Sale Marasino".

- l'esecuzione di tale campagna stratigrafica risulta di importo presunto superiore ad € 999,00 ed inferiore ad € 40.000,00;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 8 del 30.01.2018 ad oggetto "Approvazione piano delle alienazioni di beni immobili di proprietà comunale da classificare nel patrimonio disponibile dell'ente ai sensi dei commi 1 e 2 del D.lgs. n. 112/2008 convertito in Legge 133/2008";
- n. 9 del 30.01.2018 ad oggetto "Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018. Approvazione del programma biennale di forniture e servizi" e s.m.i.;
- n. 11 del 30.01.2018 ad oggetto "Approvazione Programma di Manutenzione del Patrimonio Edilizio Residenziale Pubblico (ERP) per il 2018";
- n. 12 del 30.01.2018, ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati" e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 14.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2018/2020 contenente il Piano della performance 2018/20 ed il Piano degli obiettivi 2018" e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 61 del 28.11.1997;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);
- VISTO il Decreto Sindacale n. 13/2017 - Prot. n. 12753 del 21.12.2017 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTI:

- l'art.107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.109 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art.183 comma 7 del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art.147-bis del del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art.183 del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art.191 del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art.192 del D. Lgs. n.267/2000;

– l'articolo 3 della legge 136/2010;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel seguito anche D. Lgs. n. 50/2016) e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

RICHIAMATI:

- l'articolo 36 del D. Lgs. n.50/2016, che dispone in merito all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

- l'articolo 37 del D. Lgs. n.50/2016, che dispone in merito ad aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;

- l'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n.50/2016 che dispone in materia di modalità di stipulazione dei contratti;

VISTO l'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti che attribuisce facoltà di non richiedere garanzia fidejussoria alle amministrazioni nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

-la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

- l'art. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 che testualmente recita:

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

VISTO l'articolo 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” che testualmente dispone:

13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20

RILEVATO che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. n.50/2016 il Responsabile di Area competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, in caso di contratti il cui importo a base d'asta sia pari o superiore a € 40.000,00, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2017, n. 1300;

VISTO l'articolo 26 comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 che dispone in merito al ricorso alle convenzioni CONSIP o di soggetti aggregatori individuati per l'ambito territoriale;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone in merito al fatto che per gli acquisti di beni e servizi (NON LAVORI) di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario i Comuni sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti

ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'articolo 23-ter del D.L. n.90/2014 che dispone in merito al fatto che, fermi restando gli obblighi di ricorso alle convenzioni Consip (o Arca) i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VISTO l'articolo 1 comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (che potrà introdurre soglie minime di territorio e/o di abitanti per la valida costituzione di una centrale di committenza tra enti locali) si applica la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui si considerano "qualificate" le centrali di committenza iscritte all'AUSA (Anagrafe Unica della Stazione Appaltante)

RILEVATO quanto segue in merito all'obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip, al ricorso al Mercato elettronico ed alla possibilità di acquisti autonomi:

a) in generale, gli enti obbligati ad utilizzare le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 26 della legge 448/1999 sono:

01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;

02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;

03 istituzioni educative ed universitarie;

04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

b) in generale, gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare le convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori in quanto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che essi possono (e non devono) ricorrere alle convenzioni CONSIP e dei soggetti aggregatori per l'ambito territoriale di competenza, *ovvero* (nel caso in cui decidano di non ricorrere a dette convenzioni) ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

c) che anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

I-in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II-in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

III-in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

§ energia elettrica,

§ gas,

§ carburanti rete e carburanti extra-rete,

§ combustibili per riscaldamento,

§ telefonia fissa e telefonia mobile;

RILEVATO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla lettera c), punti I, II e III del precedente "rilevato";

RILEVATO che il servizio che trattasi è di importo compreso tra € 1.000 ed € 40.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto con l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica (verifica di presenza di convenzioni CONSIP; utilizzo della convenzione (non obbligatoria) oppure utilizzo dei parametri di prezzo-qualità previsti dalla convenzione CONSIP come limiti massimi per la stipulazione dei contratti tramite MEPA o SINTEL).

DATO ATTO che:

- non sono attualmente in corso presso Consip S.p.a. né presso ARCA SpA (soggetto aggregatore individuato per la Lombardia), convenzioni per il servizio che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

- in assenza di convenzioni CONSIP (o ARCA) attive, è stato verificato, tramite consultazione del sito internet www.arca.regione.lombardia.it che il servizio di cui alla presente determinazione è acquisibile tramite piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia;

CONSIDERATO pertanto che si è proceduto in data 22.10.2018 ad effettuare sulla piattaforma SINTEL, la procedura di Affidamento Diretto n. 102496455, invitando la ditta Conti Silvia Restauro Conservativo con sede a Lovere (BG) in Via Decio Celeri, n. 5, in quanto in possesso di idonea competenza in materia oggetto dell'affidamento, a presentare la propria migliore offerta entro le ore 09.00 di martedì 23.10.2018, per il servizio di che trattasi;

DATO ATTO che entro la scadenza fissata risulta pervenuta l'offerta n. 1540235758708 in data 22.10.2018 21.15.58 CEST da parte della ditta di cui sopra, che ha offerto di eseguire le prestazioni in oggetto, consistenti nell'esecuzione di indagini stratigrafiche condotte sugli intonaci esterni e interni del manufatto, studio del manufatto sotto il profilo materiale, relazione tecnico deduttiva dei saggi stratigrafici, progetto di restauro e computo metrico estimativo delle opere di restauro, per un costo complessivo di € 2.500,00 oltre i.v.a. 22% pari a € 550,00 per un totale complessivo di € 3.050,00, come da report di procedura n. 102496455 prot. n. 11168 del 23.10.2018 e documentazione depositati agli atti;

RITENUTO, quindi, di approvare l'offerta sopraccitata n. 1540235758708 e depositata agli atti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'esecuzione di una campagna stratigrafica le cui caratteristiche essenziali sono riassunte come segue:

- **fine che con il contratto si intende perseguire:** valutare il pregio dell'edificio di che trattasi al fine dell'espressione del parere di competenza da parte della Soprintendenza;
- **oggetto del contratto:** esecuzione campagna stratigrafica;
- **forma del contratto:** in quanto di importo inferiore ad € 40.000 ed ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016;
- **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e quelle contenute nella RDO trasmessa al contraente.

RITENUTO di procedere all'esecuzione de servizio di che trattasi e di assumere il necessario impegno di spesa;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 40 del 11.04.2018 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 e della relazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000", con la quale è stato accertato, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2017, un risultato di amministrazione positivo di euro 971.919,70 di cui parte disponibile 278.553,92;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis delle legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli

DETERMINA

1. di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Conti Silvia Restauro Conservativo con sede a Lovere (BG) in Via Decio Celeri, n. 5 - C.F. CNTSLV66H65E704G e P.I.: 03276330176, il servizio di che trattasi verso corrispettivo di €. 2.500,00 oltre I.V.A. 22%, pari a € 550,000 per un importo complessivo di €. 3.050,00;
3. di dare atto che l'individuazione del contraente è avvenuta in assenza di convenzioni Consip e ARCA attive, ricorrendo al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione SINTEL e previa verifica di n. 1 offerta della ditta operante in provincia di Brescia presenti in SINTEL, che si è resa disponibile ad effettuare celermente l'incarico;
4. di dare atto che nella presente procedura semplificata di cui al richiamato articolo 36 del D. Lgs. n.50/2016, è stato garantito in aderenza:
 - a) al **principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al **principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al **principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al **principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al **principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al **principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al **principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al **principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - j) ai **criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - k) al **principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
5. di impegnare sul bilancio di previsione pluriennale 2018-2019-2020 – annualità 2018 - ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, a favore del creditore suindicato,

per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma complessiva di € 3.050,00, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, nel seguente modo:

- Esercizio finanziario di esigibilità: 2018
 - Impegno di €. 3.050,00
 - Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 20910102-1 a denominazione "Sistemazione aree spiagge pubbliche";
 - Missione 9 - Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale";
 - Piano dei Conti - codice voce 2.02.01.09.999 a denominazione "Beni immobili naci";finanziati con Avanzo di Amministrazione;
- 6. di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta Conti Silvia Restauro Conservativo su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, alla fornitura con quanto pattuito, nonché la concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, liquidando presumibilmente la somma complessiva nel mese di Novembre 2018;
- 7. di dare atto che per la il servizio di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG Z3A256C66E e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300;
- 8. di dare atto che, con riferimento alla verifica dei requisiti del contraente e tenuto conto di quanto previsto dal punto 4 delle "Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 **(precisare il caso ricorrente fra quelli sotto elencati)**:
 - a)-trattandosi di servizio fino a 5.000,00 euro:
 - in data 23.10.2018 prot. n. 11168 (report di procedura) è stata acquisita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti generali (ex art. 80);
 - è stato consultato il casellario ANAC nulla rilevando
 - è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 - sono state verificate le eventuali condizioni soggettive per esercizio attività specifica
- 9. di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
- 10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 11. di disporre che, stante il fatto che il valore del presente affidamento è inferiore ad € 40.000,00, si prescinde dalla redazione, approvazione e stipula di uno specifico schema di contratto e si provveda mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n.50/2016;
- 12. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.
- 13. ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.
 - di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non è necessario redigere un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- 14. di precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, questo Comune si riserva il diritto di recedere, in qualunque momento dal contratto di fornitura o di servizi di che trattasi;
- 15. di precisare che, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n.50/2016 essendo il presente affidamento posto in essere ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), si ritiene di NON richiedere la cauzione provvisoria;
- 16. di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dalla data di apposizione del visto da parte dell'Ufficio Finanziario;
 - va trasmessa all'Ufficio Segreteria perché proceda agli atti di competenza.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Ugo Messali)